

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3000

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERTICARO, LUCCHESI

Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di veicoli ed istituzione dell'Ente motorizzazione italiana civile

Presentata il 31 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge concerne l'istituzione di un ente pubblico economico nel quale vengono riunite le attività operative in atto svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) e dal Pubblico registro automobilistico (PRA). In altre parole si propone di riorganizzare l'attività operativa e quindi la fornitura di servizi all'utenza nel settore dei trasporti terrestri.

La situazione di questo comparto del trasporto che dovrebbe costituire un *unicum* al servizio dell'economia del Paese è infatti oggi caratterizzata da una situazione certamente non rispondente a rigorosi criteri di razionalità ed efficienza.

Ne costituiscono altrettanti elementi negativi:

la molteplicità dei « soggetti » tra i quali per di più in modo disorganico sono oggi suddivise le competenze ed in particolare le attività operative, cioè quelle rivolte a fornire servizi;

la circostanza che compiti di programmazione, di coordinamento e di alta vigilanza e compiti operativi fanno contemporaneamente capo agli stessi soggetti;

la circostanza che l'attività operativa che richiede, con tutta evidenza, una conduzione ispirata a criteri di efficienza, di agilità, di duttilità, di aderenza alle richieste dell'utenza è invece svolta da strutture ad impianto tradizionale;

la circostanza che la situazione così come descritta non solo non realizza un complesso di servizi di buona efficienza per l'utenza ma registra gravi lacune, ritardi, impiego non proficuo e non oculato di pubbliche risorse.

Quanto sopra esige una urgente ed incisiva opera di riorganizzazione ispirata ai seguenti criteri fondamentali:

1) separare l'attività di programmazione, di coordinamento, di alta vigilanza da quella operativa affidando la prima ad una struttura ministeriale in posizione di diretta collaborazione con il Ministro e la seconda ad un apposito ente pubblico economico;

2) procedere alla concentrazione presso l'istituendo Ente dei compiti operativi oggi frammentati tra la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed il PRA, conseguendo così positivi risultati sia in termini di linearità e di eliminazione di duplicazioni e di sovrapposizioni sia in termini di risparmio e migliore utilizzo di pubbliche risorse.

In particolare la proposta di legge in esame realizza tra l'altro lo « sportello unico dell'automobilista » che è uno degli obiettivi del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

L'accorpamento delle competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA garantisce infatti il conseguimento di obiettivi essenziali quali:

il fatto che il cittadino automobilista sarebbe finalmente posto in condizione di rivolgersi ad un solo ufficio per tutte le pratiche attinenti la vita del veicolo;

il conseguente miglioramento del rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione;

un rilevante risparmio per il cittadino, determinato sia dalla effettiva con-

trazione dei costi da affrontare, per effetto della semplificazione delle procedure, che dalla drastica riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento delle pratiche;

la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, portando ad integrale compimento il processo di modernizzazione avviato ai sensi della legge n. 241 del 1990;

l'economicità dell'azione amministrativa attraverso l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni inutili e del continuo, oneroso interscambio reciproco di dati e di informazioni tra il PRA e la MCTC;

il completamento di un disegno organizzatorio moderno ed efficace che, in coerenza con i modelli funzionali più accreditati e con le più recenti tendenze manifestate dal Governo, salvaguardi in capo al competente Ministero compiti e responsabilità di indirizzo, pianificazione e coordinamento in materia automobilistica e riservi ad una struttura operativa *ad hoc* — l'Ente motorizzazione italiana civile — il compito di gestire tutti gli aspetti della motorizzazione privata, senza gravare sul bilancio dello Stato, in quanto l'Ente stesso si autofinanzia completamente. Il provvedimento che si propone crea pertanto, sulla base degli accennati criteri, anche le premesse per una diversa utilizzazione delle risorse umane oggi impiegate, nonché delle risorse finanziarie oggi necessarie per il mantenimento di due sistemi informatici (uno presso la MCTC e l'altro presso l'ACI/PRA) permettendo un diverso impiego della struttura informatica dell'ACI, recuperandone la funzionalità su aree diverse.

Resta da osservare che, come su accennato, sotto il profilo economico-finanziario, l'istituendo Ente è senz'altro in grado di operare con completa autosufficienza.

È però necessario, per conseguire tale risultato, che il sistema tariffario oggi di gran lunga il più contenuto tra i Paesi dell'Unione europea si adegui sia pure in parte ai livelli medi con incrementi che comunque, per le voci che più spesso interessano l'utenza, sono assai modesti.

A tal fine nella proposta di legge vengono fissate le procedure per stabilire nuove misure delle tariffe in materia di operazioni automobilistiche, ferme restando, in sede di prima applicazione, quelle relative agli adempimenti attualmente svolti dal PRA.

L'istituzione dell'Ente dovrebbe, altresì, permettere di raggiungere anche un altro importantissimo obiettivo, quello di consentire all'erario di risparmiare circa 130 miliardi.

Poiché infatti l'aumento delle tariffe permetterà di autofinanziarsi, verranno a liberarsi le risorse attualmente impiegate dallo Stato per la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Tali risorse copriranno non solo i residui oneri per il mantenimento della struttura ministeriale ma realizzeranno anche notevoli economie, nonostante la perdita dell'introito che attualmente lo Stato ricava dalle tariffe per i servizi della MCTC che saranno invece attribuite *in toto* all'Ente.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di un ente pubblico economico e l'attribuzione a detto Ente delle competenze attualmente svolte dal PRA. Contestualmente il PRA è soppresso. Ciò permetterà di riunire in un unico polo le competenze tecnico-amministrative in materia di veicoli, attualmente attribuite ad organismi diversi. In relazione al passaggio di dette competenze, il riordino strutturale del settore è demandato a successivo regolamento dei Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e di grazia e giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Viene altresì previsto che il personale attualmente adibito a compiti inerenti la tenuta del PRA venga trasferito all'Ente ed assegnato con criteri e modalità da stabilirsi con successivo regolamento.

È previsto inoltre il riordino del regime fiscale del veicolo attraverso un regolamento del Ministro delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro lo stesso termine il Ministro dei trasporti e della navigazione, usufruendo della delega di cui alla legge n. 190 del 1991 sul nuovo codice della strada, provvederà al riordino del sistema di targatura.

L'articolo 2 determina il campo di attività dell'Ente che comprende l'attività operativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché i compiti attualmente gestiti dal PRA.

In particolare si prevede che l'Ente si avvalga per i rilasci delle carte di circolazione e dell'attestazione di proprietà anche delle agenzie di consulenza automobilistica nonché delle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI.

Le modalità ed i criteri per avvalersi dei predetti soggetti sono rinviati a successivi decreti legislativi.

L'articolo 3 identifica gli organi dell'Ente, la loro composizione e le rispettive competenze.

In particolare la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di approvazione ed il contenuto dello statuto dell'Ente.

Stabilisce altresì che il consiglio di amministrazione adotti il regolamento di amministrazione e contabilità nonché i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento dell'attività dell'Ente.

L'articolo 5 prevede il controllo successivo della Corte dei conti sull'attività dell'Ente.

L'articolo 6 prevede la successione dell'Ente in tutti i rapporti attivi e passivi già propri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA relativamente ai compiti ad esso attribuiti. Disciplina altresì le modalità di attribuzione del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rispettivamente all'Ente ed alla Direzione generale stessa.

L'articolo 7 prevede l'individuazione dei beni che faranno parte del patrimonio

dell'Ente che è costituito da tutti quei beni mobili e immobili attualmente utilizzati per l'espletamento dei compiti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA.

Per la individuazione di tali beni si provvede con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze.

L'articolo 8 prevede che il consiglio di amministrazione predisponga uno schema di contratto di programma che, oltre a stabilire gli obiettivi dell'Ente, contenga anche « una carta del servizio pubblico ». Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente dell'Ente.

L'articolo prevede altresì la fissazione iniziale delle tariffe dei servizi resi, nonché la successiva rideterminazione biennale delle stesse da parte del consiglio di amministrazione.

Le tariffe dovute per le operazioni attualmente di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono fissate nell'allegato C alla proposta di legge.

Le tariffe dovute per le operazioni di competenza del PRA restano determinate nelle misure attualmente in vigore.

Da ultimo l'articolo prevede il regime transitorio fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi.

L'articolo 9 prevede che l'Ente sia autorizzato al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa,

così come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 546 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 692 del 1981.

Prevede altresì per l'Ente l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese nonché l'esenzione da imposte e tasse sugli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente.

L'articolo 10 prevede la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di rapporti di lavoro. Prevede altresì per l'Ente la possibilità di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'articolo 11 prevede che le competenze trasferite all'Ente continuino ad essere svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la quale esercita altresì i poteri di coordinamento, di indirizzo e vigilanza sull'Ente.

Nell'articolo 12 si prevede che le entrate dell'Ente, oltre a quelle derivanti dalle tariffe dovute per le operazioni attualmente di competenza della Direzione generale della MCTC e del PRA, siano costituite dai proventi previsti dall'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, nonché da quelli previsti dagli articoli 102 e 208 del codice della strada.

Sono attribuiti all'Ente altresì i proventi derivanti dai corrispettivi dovuti dall'utenza per l'accesso ai servizi informatici del CED/MCTC.

Con l'articolo 13 si prevede l'autofinanziamento dell'Ente con le entrate indicate al precedente articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Ente).

1. È istituito l'Ente motorizzazione italiana civile, di seguito denominato Ente, ente pubblico economico.

2. A decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 3 sono attribuite all'Ente le attuali competenze del Pubblico registro automobilistico (PRA), istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. Dalla medesima data il PRA è soppresso.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro di grazia e giustizia, provvede al riordino del sistema di gestione dei servizi di cui al comma 2.

4. Il personale attualmente adibito a compiti inerenti la tenuta del PRA è trasferito all'Ente.

5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a stabilire i criteri e le modalità di assegnazione del personale di cui al comma 4 all'Ente.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede al riordino del regime fiscale inerente i veicoli. Entro lo stesso termine il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede,

ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 gennaio 1991, n. 190, al riordino del sistema di targatura.

ART. 2.

(Attività dell'Ente).

1. L'Ente svolge le attività operative attualmente svolte dalla Direzione generale per la motorizzazione civile e i trasporti in concessione e le attività tecnico-amministrative ad esse connesse nonché le altre attività espressamente elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. L'Ente svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 riguardanti i servizi attualmente gestiti dal PRA.

3. L'Ente si avvale per il rilascio della carta di circolazione e la contestuale attestazione di proprietà, nonché per i successivi aggiornamenti dei documenti stessi, delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché delle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI. A tal fine, con successivo decreto legislativo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili, saranno stabiliti:

a) le modalità di affidamento dei servizi di cui al presente articolo;

b) i requisiti tecnico-professionali di cui dovranno essere dotati i soggetti affidatari;

c) le modalità di fissazione delle tariffe dei servizi resi all'utenza secondo criteri di uniformità sul territorio nazionale;

d) la fissazione di apposite tariffe dovute dalle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dalle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI all'Ente per i servizi affidati;

e) i controlli che l'Ente è autorizzato ad effettuare;

f) le sanzioni amministrative da applicare in caso di irregolarità nella gestione dei servizi affidati;

g) le sanzioni penali da applicare in caso di false certificazioni.

ART. 3.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, due dei quali scelti tra i dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione. Esso dura in carica cinque anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo

4, comma 2. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per cinque anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Uno dei membri effettivi viene scelto tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

ART. 4.

(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità).

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri e reca i principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità che deve essere approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 5.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 6.

(Rapporti giuridici).

1. L'Ente succede, relativamente ai compiti ad esso attribuiti, in tutti i rapporti attivi e passivi già propri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA.

2. Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione adibito ai compiti assegnati all'Ente passa alle dipendenze dello stesso. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non adibito ai compiti assegnati all'Ente resta alle dipendenze della predetta Direzione generale nei limiti di consistenza di cui all'allegato B alla presente legge.

4. Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che non intenda transitare nei ruoli dell'Ente può, previa domanda e compatibilmente con i posti disponibili, essere mantenuto nell'organico della predetta Direzione generale o essere trasferito, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di mobilità del personale nel pubblico impiego, presso altre amministrazioni dello Stato.

5. I dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non compresi nel personale di cui al comma 2 possono, previa domanda e compatibilmente con i posti disponibili, essere trasferiti nei ruoli dell'Ente.

6. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della

presente legge continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

7. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio presso l'Ente un trattamento giuridico, economico, assistenziale e previdenziale meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e non è adibito a compiti propri dell'Ente, continua ad essere garantito il trattamento economico e giuridico in atto.

ART. 7.

(Patrimonio dell'Ente).

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili attualmente utilizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal PRA relativi all'espletamento dei compiti trasferiti all'Ente medesimo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici dell'Ente.

ART. 8.

(Contratto di programma).

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal PRA e a prevedere obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, la professionalità e le abilitazioni necessarie

per lo svolgimento dei servizi stessi, garantendo al personale dell'Ente già in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presso il PRA il rispetto delle prerogative acquisite, i criteri di determinazione delle tariffe al fine di raggiungere il pareggio del bilancio con una gestione dell'Ente improntata a criteri di imprenditorialità ed efficienza. Lo schema di contratto di programma è finalizzato altresì al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. A tal fine il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico, in cui siano individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'Ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il presidente dell'Ente, su conforme parere del Ministro del tesoro.

2. Le tariffe delle operazioni di competenza del PRA rimangono fissate, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura attualmente in vigore. Le tariffe delle operazioni di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato C della presente legge. Successivamente le suddette tariffe possono venire rideterminate con cadenza biennale dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro dei trasporti e della navigazione, che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni vigenti in materia di servizi svolti dalla Direzione generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal PRA nonché in materia di organizzazione e amministrazione si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 4, della presente legge e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio di amministrazione, anche prima del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 9.

(Trattamento tributario).

1. L'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica all'Ente.

2. L'Ente è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

3. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente sono esenti da imposte e tasse.

ART. 10.

(Contenzioso).

1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 11.

(Competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione).

1. In attesa della riorganizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze non trasferite all'Ente continuano ad essere svolte dalla Direzione generale della moto-

rizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esercita altresì direttamente i poteri di coordinamento, indirizzo e vigilanza sull'Ente.

ART. 12.

(Entrate).

1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) i diritti dovuti al PRA per le operazioni di competenza;

b) i proventi di cui all'articolo 19, comma 6, della legge 1° dicembre 1986, n. 870;

c) i proventi di cui agli articoli 102, comma 2, e 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

d) i proventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, e successive modificazioni, così come previsto dal comma 9 dell'articolo 402 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

e) gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'allegato C alla presente legge.

ART. 13.

(Oneri e coperture).

1. Alle spese di gestione e funzionamento dei servizi attribuiti, l'Ente fa fronte con le entrate di cui all'articolo 12.

2. Gli stanziamenti di bilancio relativi al funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono rideterminati in conseguenza dell'istituzione dell'Ente, in ragione di lire 50 miliardi annui, comprensivi degli oneri per i beni e servizi e per il personale nella consistenza numerica di cui all'allegato B alla presente legge.

ALLEGATO A.

(v. articolo 2, comma 1).

A) Operazioni tecniche e amministrative e relative certificazioni, concernenti:

- 1) i veicoli a motore ed i loro rimorchi;
- 2) il materiale rotabile, l'elettrificazione, i lavori e le costruzioni dei servizi di trasporto ad impianti fissi relativi alle ferrovie concesse o in gestione governativa, agli impianti a fune;
- 3) i conducenti di veicoli a motore;

B) Operazioni tecniche e amministrative e connesse funzioni istruttorie in materia di autorizzazioni, licenze, abilitazioni speciali ed interventi finanziari e tariffari concernenti:

- 1) l'autotrasporto collettivo di persone e l'autotrasporto di cose, sia nazionale che internazionale;
- 2) i servizi di trasporto ad impianti fissi e ad impianti a fune;

C) attività di ricerca e di promozione di studi e di sperimentazione di carattere tecnico-scientifico nei settori di cui alle precedenti lettere A e B, anche in collegamento con amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni e società nazionali ed internazionali nel settore dei trasporti;

D) potenziamento, ammodernamento, costruzione e manutenzione di stazioni di controllo, di uffici operativi e centri prova, ivi comprese le relative attrezzature, le acquisizioni di terreno e le opere demaniali;

E) funzioni di segreteria, di certificazioni e di controllo connesse alla gestione degli elenchi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

F) esami per il conseguimento delle patenti di guida e rilascio delle stesse, archiviazione dei relativi dati;

G) predisposizione degli elementi tecnici ed economici per la determinazione delle tariffe dei propri servizi, nonché registrazione, contabilizzazione ed imputazione dei corrispettivi dovuti all'utenza;

H) gestione del sistema informatico elettronico dell'Ente;

I) raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'attività dell'Ente, tenuta degli archivi di cui all'articolo 226 del codice della strada;

L) svolgimento delle attività connesse o istruttorie relative a quelle di competenza della Direzione generale della MCT eventualmente delegate dalla stessa.

ALLEGATO B.
(v. articolo 6, comma 3).

ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTO-
RIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

QUALIFICHE	Numero
Dirigenti generali	6
Dirigenti	40
IX q.f.	30
VIII	60
VII	130
VI	130
V	104
IV	40
III	60
Totale	600

ALLEGATO C.

(v. articolo 8, comma 2).

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA
DI MOTORIZZAZIONE (1)

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFA
1) Esami per conducenti di veicoli a motore ed esame idoneità insegnanti o istruttori di scuola guida	30.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli, ai conducenti o al personale autoscuole (non a seguito di prova d'esame)	20.000
3) Immatricolazioni di veicoli	50.000
4) Certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori	20.000
5) Visite e prove relative a veicoli e a ciclomotori; prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	30.000
6) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche	150.000
7) Revisioni periodiche svolte presso gli Uffici dell'Ente	30.000
8) Revisioni periodiche svolte presso le officine private .	10.000
9) Controllo sulle officine concessionarie del servizio revisioni	200.000
10) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	500.000
11) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	200.000
12) Esami per il conseguimento di titoli professionali; attestati per l'abilitazione alla navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione	30.000
13) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni	200.000
14) Controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione	50.000
15) Omologazione e approvazione di natanti e relativi componenti ed accessori	300.000
16) Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione motori marini	500.000
17) Visite e prove iniziali di motoscafi, di imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti	150.000

Segue: ALLEGATO C.
(v. articolo 8, comma 2).

TARIFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA
DI MOTORIZZAZIONE (1)

TIPO DI OPERAZIONE	TARIFFA
18) Visite periodiche e straordinarie di motoscafi, di imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti	100.000
19) Controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati	50.000
20) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	50.000
21) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni	50.000
22) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione	30.000
23) Iscrizioni, trascrizioni, e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole	30.000
24) Esame per il conseguimento del titolo professionale relativo alla professione di autotrasportatore di merci conto terzi e di viaggiatori	100.000
25) Domande di rilascio o rinnovo di licenze per il trasporto internazionale	200.000
26) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per ciascun veicolo	30.000

1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

